

Veramente la legge dice che l'elettore scriva il nome del candidato sulla scheda, ma non determina che la scrittura debba farsi coll'inchiostro.

L'altro documento, firmato da quattro elettori di Pordenone, porta la data del 19 marzo, dunque è anch'esso posteriore al ballottaggio. Esso si riferisce alla protesta del signor Chiaradia, e risultano dal medesimo i seguenti fatti:

1° Un reclamo che concerne la distanza del tavolo, della quale si è già parlato, nella sezione di Sacile: soltanto aggiunge che il cambiamento ordinato dal presidente dell'ufficio fu eseguito soltanto dopochè 200 elettori erano già stati chiamati a votare.

Osservo alla Camera che il numero degli elettori iscritti nella sezione di Sacile ammonta a 244, e che di questi votarono nel ballottaggio 161.

Quanto poi alla disposizione del tavolo mi permetta la Camera che io legga il brano del documento che vi si riferisce:

« ... irregolarità (quella che si riferisce alla distanza del tavolo), che non può lasciarsi passare inosservata perchè essa deve avere influito grandemente sulla libertà del voto; tanto è vero che alcuni sindaci stavano in piedi accanto ai loro amministrati chiamati a votare, e non lasciavano quel posto finchè questi ultimi non avessero dal primo all'ultimo scritto il loro nome. La sola domanda perchè esercitassero essi questa specie di sorveglianza è risposta bastante a se stessa. Gli egregi signori dottore Fabriano, Chiaradia avvocato Emilio e conte Prata, uomini di specchiata onoratezza possono confermare il fatto. Ciò prova che vi fu pressione manifesta. »

Ho letto questo brano perchè questa pressione manifesta non è provata veramente che dalla lettura di questa semplice asserzione di cotesti elettori.

Vi ha un altro fatto che può presentare forse una certa gravità e si è che in Sacile il posto di segretario dell'ufficio era tenuto dal segretario del comune, il quale non è elettore.

La giurisprudenza della Camera, se non erro, è varia su questo proposito; e mi sembra anzi che giorni addietro venne convalidata una elezione, nella quale si era verificato lo stesso inconveniente.

Di più sembra che le schede fossero consegnate non dietro appello, ma che venissero consegnate liberamente dagli elettori, ed inoltre che esse fossero scritte non dagli elettori stessi, ma da altri.

Le suesposte irregolarità, parte constatate dai verbali, come ho detto, parte desunte dai due reclami già citati, indussero l'ufficio III, a debole maggioranza però, a proporre per mezzo mio alla Camera l'annullamento della elezione del collegio di Pordenone.

SANDONNINI. Poichè io ho avuto l'onore di appartenere nell'ufficio III alla minoranza, la quale non ha potuto consentire nella opinione che ha portata dinanzi alla Camera l'onorevole relatore, io mi credo in

debito di esporre i motivi ai quali la minoranza dell'ufficio ha appoggiato le proprie convinzioni, imperocchè io spero che la Camera, valutando i medesimi, non vorrà far accoglienza alla proposta fatta a nome dell'ufficio III, e non vorrà annullare la elezione del signor Ellero a deputato di Pordenone.

I motivi che sono stati adottati dall'onorevole relatore si riferiscono a due ordini di fatti. Alcuni sono dedotti dalle risultanze dello stesso processo verbale, ed appaiono dal medesimo; alcuni altri invece non risultano che da dichiarazioni presentate dipoi e fatte pervenire alla Camera da alcuni elettori.

I fatti i quali appaiono dal processo verbale non sono tali che possano dar motivo a ritenere la nullità dell'elezione. Essi si riducono in sostanza a questo, che a segretario dell'ufficio sarebbe stata assunta una persona che non era compresa nelle liste elettorali; in secondo luogo che il tavolo su cui si scrivevano le schede era bensì diviso dal tavolo dell'ufficio, ma non era tanto lontano che, a parere d'un elettore, non si potesse vedere qual era il nome che scriveva sulla scheda l'elettore che dava il voto.

Quanto al primo motivo, la Camera ne ha già fatto ragione quando è venuta alla votazione l'altro ieri sull'elezione dell'onorevole Ferracciù, ed ha già stabilito che questo motivo non debba essere sufficiente per invalidare un'elezione.

In quanto al secondo motivo, dallo stesso processo verbale risulta che gli elettori e l'ufficio stesso avrebbero convenuto unanimemente che il tavolo era posto nelle condizioni volute dalla legge, che la segretezza del voto era abbastanza guarentita, e solamente per una condiscendenza accordata all'elettore reclamante gli fu concesso che il tavolo fosse posto in un sito anche più appartato. Non risulta dunque dal processo verbale che veramente vi siano motivi sufficienti per venire nell'opinione d'invalidare la proposta elezione.

Quanto poi agli altri motivi, i quali risultano da semplici dichiarazioni, la Camera vedrà da sè se sia conveniente di venire a pronunziare l'annullamento dell'elezione solamente per questo che alcuni elettori hanno fatto pervenire una dichiarazione, la quale non ha nessuna autenticità, e la quale porta innanzi dei fatti che possono bensì sussistere, ma non è provato che sussistano, almeno nel modo con cui i medesimi sono stati esposti.

Anzi, dirò di più, i fatti che si dichiarano nel ricorso che è stato fatto dagli elettori non sono di tal natura da venir ad indurre la convinzione che l'elezione sia da invalidare. Io non mi estenderò nel dimostrare cotesto; i motivi che sono stati adottati dall'onorevole relatore sono stati esposti in modo che fanno conoscere a chiunque li voglia valutare per quel che meritano, ch'essi non sarebbero sufficienti ad invalidare l'elezione nemmeno quando fosse dimostrato che sussistono realmente e nel modo preciso in cui sono stati